

Roma, 24 ottobre 2025

Al Capo Dipartimento per l'Amministrazione
generale, per le Politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le Risorse
strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno
Prefetto Carmen Perrotta

Al Direttore Centrale per le Politiche del personale
dell'Amministrazione civile del Ministero
dell'interno
Prefetto Gerlando Iorio

e, per conoscenza

Alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione
% Presidenza Consiglio dei Ministri

Al Consiglio Nazionale
dell'Ordine degli Assistenti Sociali

Al Direttore dell'Ufficio IV° Relazioni Sindacali
dell'Amministrazione Civile dell'Interno
Viceprefetto Fulvia Zinno

Oggetto: Rinnovo urgente del "Protocollo di Intesa concernente la Formazione e
l'aggiornamento professionale in favore degli assistenti sociali".

Riconoscimento della formazione accreditata dall'Ordine degli Assistenti Sociali
ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo previsto per i dipendenti pubblici.

La scrivente O.S. interviene in relazione al Protocollo in oggetto sulla formazione e
all'aggiornamento professionale degli assistenti sociali del Ministero dell'Interno e in merito
al riconoscimento della formazione professionale obbligatoria degli assistenti sociali
nell'ambito del più ampio obbligo formativo introdotto per tutti i dipendenti pubblici.

Quadro normativo di riferimento

Come è noto, la Direttiva del 14 gennaio 2025 ha introdotto per tutti i dipendenti pubblici
l'obbligo di completare almeno 40 ore di formazione annuale a partire dal 2025, con
l'obiettivo di valorizzare il capitale umano nelle amministrazioni pubbliche e migliorarne le
competenze professionali.

Parallelamente, la Riforma delle Professioni già nel 2012 (D.P.R. 137/2012) aveva reso
obbligatoria la formazione continua per tutte le professioni ordinate, tra cui quella degli
assistenti sociali. Gli assistenti sociali dell'Amministrazione Civile dell'Interno sono dunque
tenuti per legge (L. 84/93 e D.P.R. 137/2012) a conseguire almeno 60 crediti formativi e
deontologici ogni triennio, partecipando ad attività formative accreditate dal Consiglio
Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS). L'inadempimento di tale obbligo
costituisce illecito disciplinare e può comportare la cancellazione dall'Albo professionale,
requisito necessario per l'esercizio della professione.

Preso atto che l'offerta formativa specifica proposta annualmente dalla SNA non è sufficiente a garantire l'assolvimento dell'obbligo formativo da parte degli oltre 300 funzionari assistenti sociali dell'Amministrazione, al fine di garantire l'adempimento di tale obbligo deontologico-professionale, il Ministero dell'Interno, la SNA e il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali hanno sottoscritto uno **specifico Protocollo d'Intesa (ultimo rinnovo avvenuto in data 14/11/2022)**, che tra l'altro riconosce come valida e da computarsi nell'orario di servizio la partecipazione a percorsi formativi accreditati dall'Ordine degli Assistenti Sociali.

Si sollecitano pertanto i soggetti in indirizzo a **rinnovare il citato protocollo, di prossima scadenza**, per evitare un vuoto nella regolamentazione dell'adempimento dell'obbligo formativo in capo agli assistenti sociali, garantendone una continuativa e omogenea agibilità sul territorio nazionale.

Richiesta di integrazione e riconoscimento

Alla luce del nuovo obbligo formativo di 40 ore annuali per tutti i dipendenti pubblici, in coerenza con quanto chiarito dal Dipartimento della Funzione Pubblica nelle FAQ pubblicate il 12/06/2025, secondo cui *"la formazione obbligatoria degli ordini professionali, i corsi di aggiornamento previsti dagli albi professionali"* concorrono al conseguimento dell'obiettivo formativo individuale, si richiede che:

1. All'interno del succitato Protocollo, la partecipazione alla formazione accreditata e garantita dall'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali - previamente autorizzazione del dirigente di riferimento e in coerenza con il piano formativo individuale - sia pienamente riconosciuta per gli assistenti sociali dipendenti di codesta Amministrazione come valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo generale di 40 ore annuali previsto per i dipendenti pubblici.
2. Tale formazione sia pertanto computata nell'ambito della ricognizione annuale della formazione obbligatoria, per il numero di ore attestate dall'Ente accreditato che ha svolto la formazione.
3. Il Protocollo venga diffuso con apposita circolare interna, a chiarimento di tali modalità operative, così da garantire uniformità di applicazione su tutto il territorio nazionale.

Questa richiesta risponde a molteplici esigenze:

- **Razionalizzazione e chiarezza:** evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra obblighi formativi di diversa natura gravanti sui medesimi professionisti.
- **Ottimizzazione delle risorse:** valorizzare la formazione già svolta senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione.
- **Qualità della formazione:** garantire una formazione specialistica, mirata e costantemente aggiornata alle esigenze professionali specifiche degli assistenti sociali.
- **Sostenibilità organizzativa:** consentire ai funzionari assistenti sociali di conciliare l'obbligo formativo ordinistico con quello generalizzato per i dipendenti pubblici,

evitando carichi formativi eccessivi che potrebbero compromettere lo svolgimento delle attività istituzionali.

In attesa di un cortese riscontro, restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti,

Il Coordinatore Generale FLP Interno
Dario Montalbetti

Il Segretario Nazionale FLP Interno
Referente Settore Sociale
Maria Alessandra Giribaldi

